

Imprenditoria sociale

NUOVE SFIDE E NUOVE OPPORTUNITÀ
DI CRESCITA



Imprenditoria sociale: nuove sfide e nuove opportunità di crescita

Premesse – cosa è l'imprenditoria sociale

La definizione di impresa sociale, in Italia, è stata data dal decreto legislativo numero 112/2017, dedicato all'imprenditoria sociale.

In virtù di quanto stabilito dall'articolo 1 di tale provvedimento normativo, la qualifica di impresa sociale può essere acquisita da tutti gli enti privati che, in conformità alle previsioni del decreto, "esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività".

L'imprenditoria sociale, quindi, non si rivolge solo alle categorie svantaggiate e bisognose di assistenza, ma a tutte le persone in vista del raggiungimento del benessere sociale.

L'obiettivo principale delle imprese sociali è generare un significativo impatto sulla società, l'ambiente e le comunità locali. Le imprese sociali contribuiscono a una forma di crescita intelligente rispondendo con l'innovazione sociale a bisogni non ancora soddisfatti. Ad esempio, per molte imprese sociali è scontato incoraggiare i propri dipendenti all'apprendimento continuo e a migliorare le proprie capacità. Inoltre, contribuiscono a una crescita sostenibile grazie al fatto di tener conto del proprio impatto ambientale e di avere una visione a lungo termine. Ad esempio, le imprese sociali spesso mettono a punto pratiche efficienti per ridurre le emissioni e i rifiuti, o l'impiego di risorse naturali. Inoltre, ponendo l'accento sull'aspetto umano e sulla coesione sociale, le imprese sociali sono al centro di una crescita inclusiva: creano occupazione sostenibile per le donne, i giovani e gli anziani. In altri termini, la loro ragione d'essere è realizzare trasformazioni sociali ed economiche che sono funzionali agli obiettivi della strategia Europa 2020.

L'imprenditoria sociale è un modo di **fare impresa** che si connette a una volontà di cambiamento sociale. Ciò che la distingue dall'imprenditoria in senso stretto è il fatto che l'obiettivo principale di un imprenditore sociale non è il raggiungimento del profitto, né il miglioramento delle proprie condizioni economiche, quanto l'attuazione di soluzioni che portino ad un **miglioramento della qualità della vita** per il maggior numero possibile di persone.

L'imprenditoria sociale quindi non si prefigge esclusivamente di fornire supporto alle categorie solitamente considerate "svantaggiate", e non è quindi relegata al semplice ambito sociale-assistenziale, ma cerca di fornire **soluzioni efficaci a problemi concreti, in vista del raggiungimento di una più alta forma di benessere sociale.**

Alla base dell'imprenditoria sociale c'è quindi la capacità dell'imprenditore di connettersi con un piano profondamente diverso da quello legato agli interessi economici. Prerogativa dell'imprenditore sociale sarebbe quindi la **capacità di superare la distinzione tra gli interessi**

pubblici e quelli privati, e di piegare entrambi al raggiungimento di una condizione di benessere sociale più elevata di quella attuale.

Quest'attitudine di alcuni individui privati a produrre beni e servizi con finalità sociale è sempre esistita, ma il termine "Imprenditoria Sociale" o "Social Business" è stato adottato solo recentemente. È interessante notare che l'utilizzo recente del termine "imprenditoria sociale" all'interno del dibattito europeo viene messo in relazione alla **ricerca di vie d'uscita alla crisi economica** e di **rivitalizzazione** dell'imprenditoria.

L'impresa/imprenditoria sociale, quindi:

- ha come principale obiettivo non quello di generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma di avere un impatto sociale,
- destina i propri utili principalmente alla realizzazione di obiettivi sociali,
- è gestita da imprenditori sociali in modo responsabile, trasparente e innovativo, coinvolgendo in particolare i dipendenti, i clienti e gli attori interessati alle sue attività economiche.

Qualche dato quantitativo - l'economia sociale nell'Unione europea:

- 10% dell'economia europea (PIL)
- Oltre 11 milioni di lavoratori, il 4,5% della popolazione attiva nell'UE
- Impegna il 7,5% della popolazione attiva in Finlandia, 5,7% nel Regno Unito, 5,4% in Slovenia, 4,1% in Belgio, **3,3% in Italia**, 3,1% in Francia, ecc.
- 1 su 4 delle nuove imprese create ogni anno nell'Unione europea, e fino a 1 su 3 in Finlandia, Francia e Belgio.

Esempi di imprese sociali in Europa - Perché hanno tanto successo?

- In Romania, un'impresa con 5 dipendenti e 5 volontari lavora dal 1996 per fornire servizi culturali in lingua romena ai non vedenti, adattando vari supporti (soprattutto audiolibri e film) alle esigenze di un pubblico stimato in 90.000 persone.
- In Francia, nel 2004 un'impresa ha lanciato un concetto innovativo di servizi di autolavaggio senz'acqua con prodotti biodegradabili, impiegando personale non qualificato o emarginato al fine di reintegrarlo nel mercato del lavoro.
- In Ungheria, una fondazione ha creato un ristorante che impiega personale disabile (40 dipendenti), e offre loro formazione e un servizio di assistenza all'infanzia per assicurarne la transizione verso un impiego stabile.
- Nei Paesi Bassi, un'impresa insegna a leggere utilizzando strumenti digitali innovativi e un metodo basato sul gioco. Il metodo è particolarmente adatto ai bambini iperattivi o autistici, ma anche agli analfabeti e agli immigrati.
- In Polonia, una cooperativa sociale costituita da due associazioni, che impiega disoccupati di lunga durata e persone disabili, offre sul mercato una serie di servizi: ristorazione e di catering, piccole opere edili e di artigianato nonché la formazione a favore dell'inclusione professionale di persone svantaggiate.

L'impresa sociale in Italia

A livello italiano, sono state cristallizzate diverse forme giuridiche, qualificando le imprese sociali in:

- cooperative sociali e imprese sociali cooperative sociali ex lege (d.lgs. 155/2006) rispondenti al modello di *Social Cooperative* (che, come riporta lo stesso autore è stato il modello ad essersi ispirato alla tipologia d'impresa sociale maggiormente conosciuta in Italia);
- associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici (con alcune riserve) appartenenti al modello di *Entrepreneurial Non Profit*;
- imprese sociali ex lege sotto forma di società di capitali nel cluster del *Social Business* (e qui riportate “per il fatto di essere costituite come una forma giuridica tipica delle imprese for profit” p.54).

A parte le società benefit perché, seppur queste troverebbero la loro collocazione e si ispirino chiaramente al concetto di impresa sociale definito dalla riforma del Terzo settore, sono organizzazioni che devono presentare, tra le altre caratteristiche, il vincolo alla distribuzione degli utili.

Stesso ragionamento può essere applicato alla mancanza di rilevazione del modello della *Publicsector Social Enterprise* in quanto, le organizzazioni non profit per legge possono avere solo natura privata e mai pubblica; diversamente rientrerebbero in questo cluster tutte le partecipate e controllate pubbliche che erogano servizi principalmente socio-sanitari e di utilities.

Secondo il IV Rapporto sull'imprenditoria sociale italiana pubblicato il 14 aprile 2021 da Iris Network, questo settore ha retto bene alla crisi della pandemia. Infatti, secondo i dati presentati da Iris network, le oltre 22 mila istituzioni hanno risposto bene alla crisi continuando a creare occupazione.

La ricerca si riferisce alle imprese “di fatto”, al di là della definizione giuridica. Nel rapporto le informazioni su fatturato, distribuzione e settori di intervento. L'impresa sociale in Italia cresce e resiste rispondendo alle nuove esigenze dettate dalla pandemia. I numeri parlano chiaro: sono più di 22mila le imprese sociali di fatto che danno occupazione a quasi 650mila dipendenti, pari rispettivamente al 6,3% delle istituzioni e al 71,0% dei dipendenti del settore non profit. Di queste, oltre la metà (57,5%) sono cooperative sociali, precisamente 12.956, seguite dalle associazioni (15,4%). Delle oltre 22mila imprese sociali “di fatto”, quindi, più del 40% occupa più di 10 addetti. Il 46,3% hanno un fatturato inferiore ai 200 mila euro, anche se il 10,8% supera i 2 milioni di euro. Quasi la metà opera al Nord (47,6%), dove il 37,2% delle imprese ha un fatturato superiore ai 500 mila euro, mentre al Sud il 55,2% ha un fatturato che non supera i 200 mila euro. Il 31% delle imprese sociali opera nei servizi sociali, il 19% nell'inserimento lavorativo, ma significativa anche la componente attiva nel settore istruzione e ricerca (18,3%) e cultura e sport (18,2%) e sanità (8%).

Rispetto, quindi, alle imprese sociali “di diritto”, quindi giuridicamente riconosciute, quelle “di fatto” analizzate dal rapporto sono il 55,2% in più in termini numerici e contano il 19,2% in meno di dipendenti (quasi esclusivamente imprese sociali ex lege senza personale dipendente). Alla luce di queste precisazioni metodologiche, la rete di istituti di ricerca di Iris Network ha analizzato le informazioni sull'impresa sociale e il loro ruolo sociale e politico nel

paese mettendo a confronto i dati con quelli del Censimento tradizionale del 2011, rispetto ai quali si registra un aumento del 10,2% di imprese e del 19% per quanto riguarda gli addetti. Durante la fase pandemica e post lockdown le imprese sociali hanno messo in atto tre strategie di resilienza: il mantenimento e il rafforzamento dei propri servizi, sostenendo spesso direttamente l'aumento dei costi; la riprogrammazione delle attività, che spesso si è tradotta nel passaggio al digitale dei servizi prima previsti in presenza; l'ampliamento dell'offerta per far fronte alle aumentate fragilità che la pandemia ha portato con sé. Tra i fattori determinanti per la resistenza del settore, la solidità organizzativa delle imprese sociali, i loro valori di riferimento, la capacità connettiva con il territorio e l'investimento in competenze.

Normativa di riferimento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e in particolare la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, promuove e sviluppa le attività di sostegno all'impresa sociale i sensi del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, recentemente modificato dal Decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018, che, in attuazione della Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016, ha provveduto alla revisione della disciplina di settore:

- possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del citato decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività;
- non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati;
- agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del D.lgs. n. 112/2017 si applicano a particolari condizioni;
- le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, rientrano tra i destinatari della misura introdotta dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 luglio 2015, che ha istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

Breve elenco della restante normativa di riferimento

[Decreto ministeriale del 7 settembre 2021](#)

Adozione delle linee guida per l'individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021)

[Decreto interministeriale del 22 giugno 2021](#)

Computo dei ricavi dell'impresa sociale in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (G.U. n. 203 del 25 agosto 2021)

[Decreto ministeriale del 26 agosto 2020](#)

Individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali (G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020)

[Decreto ministeriale del 4 luglio 2019](#)

Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore (G.U. n. 186 del 9 agosto 2019)

Il decreto è applicabile a partire dalla redazione del bilancio sociale 2020; nelle more sono applicabili le precedenti Linee guida

[Decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95](#)

Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. n. 185 del 10 agosto 2018)

[Decreto ministeriale del 27 aprile 2018 \(Decreto n. 50/2018\)](#)

Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (G.U. n. 139 del 18 agosto 2018)

[Decreto interministeriale del 16 marzo 2018](#)

Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure. (G.U. n. 93 del 21 aprile 2018)

[Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112](#)

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della Legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. n.167 del 19 luglio 2017)

[Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 novembre 2016](#)

Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545septiedecies c.c. (G.U. Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2016)

[Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267](#)

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (G.U. n. 81 del 6 aprile 1942)

Lo status di Impresa sociale e l'assenza dello scopo di lucro

Lo *status* di impresa sociale è accessibile solo agli enti giuridici e non già anche agli individui. Si tratta di una scelta legislativa che recente dottrina ha imputato al fatto che «solo nelle imprese collettive, nelle quali l'attività è svolta per realizzare una finalità esplicitamente dichiarata, è possibile la verifica della mancanza di lucro e degli altri requisiti posti dalla legge».

Nemmeno le amministrazioni pubbliche possono acquisire la qualifica di impresa sociale (D. lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, art. 1, comma 2), mentre le cooperative sociali e i loro consorzi l'acquisiscono "di diritto" (art. 1, comma 4). Ancora più particolare è la situazione degli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 1, comma 3).

Come stabilisce l'art. 1, comma 1, la qualifica è riservata agli enti che operano in conformità alle disposizioni del decreto, che cioè osservano e rispettano tutte le regole in esso contenute, da quelle relative all'attività da esercitarsi (art. 2) a quelle relative all'assenza di scopo di lucro (art. 3), alla redazione e deposito del bilancio sociale (art. 9, comma 2) e al coinvolgimento di lavoratori ed utenti (art. 11), ecc. Tali precetti, pertanto, costituiscono, tecnicamente, non già veri e propri obblighi di comportamento, bensì oneri di qualificazione. Servono più a delineare i confini e il perimetro dell'impresa sociale quale fattispecie normativa, che di per sé a prescrivere condotte. Conseguentemente, le irregolarità accertate e non sanate in sede di controllo pubblico danno luogo alla perdita della qualifica di impresa sociale (e alla sua conseguente cancellazione dalla omonima sezione speciale del registro delle imprese) e non già alla liquidazione dell'ente, ferma restando la devoluzione obbligatoria del suo patrimonio (art. 15, comma 8).

La qualifica di impresa sociale si ottiene con l'assolvimento del primo onere di qualificazione, cioè con l'iscrizione dell'ente nell'apposita sezione del Registro delle imprese (art. 5, comma 2), cui al riguardo deve dunque attribuirsi efficacia costitutiva. Affinché l'impresa sociale sia considerata ente del Terzo settore non serve invece un'ulteriore iscrizione nel RUNTS (art. 11, comma 3, CTS – Codice del Terzo Settore). La qualifica può perdersi per atto dell'autorità vigilante o anche sulla base di una scelta dell'ente.

L'associazione o fondazione "impresa sociale" che abbia finito per assumere un'altra qualifica del Terzo settore, mutando sezione del RUNTS, dovrebbe pertanto poter continuare a disporre del proprio patrimonio, che rimarrà comunque "blindato" in forza di quanto previsto dall'art. 50, comma 2, CTS.

Possono naturalmente acquisire la qualifica di impresa sociale tanto enti di nuova costituzione quanto enti già costituiti, inclusi quelli eventualmente qualificatisi in precedenza come enti del Terzo settore.

Tra i (principali) requisiti che un ente deve soddisfare per assumere la qualifica di impresa sociale, il legislatore colloca l'agire "senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" (art. 1, comma 1). L'orientamento dell'attività d'impresa (o meglio, dell'ente che la esercita) verso queste finalità è ribadito dall'art. 2, comma 1, mentre l'assenza di scopo di lucro –

che deve peraltro essere espressamente indicata nell'atto costitutivo dell'impresa sociale (art. 5, comma 1) – rinviene la sua disciplina particolare nell'art. 3.

Lo scopo assegnato all'impresa sociale quale fattispecie soggettiva emerge con chiarezza dalle disposizioni menzionate. È uno scopo palesemente diverso sia da quello di dividere gli utili (art. 2247 c.c.), sia da quello mutualistico (2511 c.c.), sia da quello meramente non lucrativo.

Che l'impresa sociale sia un ente senza scopo di lucro (soggettivo) non è contraddetto dalla possibilità ad essa accordata (peraltro soltanto se costituita in forma di società) di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) alla distribuzione di dividendi ai soci nel limite dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (art. 3, comma 3, lett. b)).

Questa facoltà è stata riconosciuta all'impresa sociale societaria al fine di favorirne l'accesso al capitale di rischio quale forma di finanziamento dell'attività d'impresa, superando così il divieto assoluto di distribuire dividendi ai soci contenuto nella precedente normativa.

L'impresa sociale a confronto con le altre imprese del Terzo settore

Tra le attuali tipologie soggettive del Terzo settore, l'impresa sociale è quella specificamente concepita dal legislatore per lo svolgimento di attività d'impresa. Non costituisce, tuttavia, l'unico modello di ente del Terzo settore legislativamente ammesso ad esercitare un'impresa di interesse generale.

Il legislatore della riforma assume una posizione molto netta con riguardo alla possibilità che gli enti del Terzo settore svolgano le loro attività d'interesse generale in forma d'impresa. Ciò è infatti loro generalmente consentito, come si evince con chiarezza da una serie di disposizioni.

Innanzitutto, dall'art. 4, comma 1, CTS (Codice del Terzo Settore), allorché, nel definire gli enti del Terzo settore, da un lato richiama le imprese sociali («sono enti del Terzo settore ... le imprese sociali»), dall'altro include la «produzione o scambio di beni o servizi» tra le possibili forme di svolgimento dell'attività di interesse generale, accanto all'azione volontaria, all'erogazione gratuita e alla mutualità.

In secondo luogo, dall'art. 5 CTS, che nell'elencare le attività (di interesse generale) il cui svolgimento contraddistingue legislativamente gli enti del Terzo settore, non fa riferimento ad alcuna specifica modalità di loro esercizio, risultando dunque anche quella imprenditoriale implicitamente ammessa.

Infine, dalla previsione dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (oltre che nel RUNTS) per gli enti del Terzo settore «che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale» (art. 11, comma 2, CTS), nonché dall'imposizione ai medesimi enti dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. (art. 13, comma 4, CTS) e di redazione e deposito del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese (art. 13, comma 5, CTS).

Alla luce delle norme summenzionate, è dunque fuori discussione la generale possibilità per gli enti del Terzo settore (anche diversi dall'impresa sociale) di esercitare un'attività economica con tutte le caratteristiche di cui all'art. 2082 c.c.

Il Terzo settore viene pertanto definitivamente affrancato da una dimensione esclusivamente gratuita, erogativa, volontaria. Si riconosce così, in termini generali, la compatibilità dell'impresa con il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e con la qualifica di ente del Terzo settore.

L'impresa sociale non è dunque, in teoria, l'unica "impresa del Terzo settore", perché l'esercizio d'impresa è consentito anche alle altre fattispecie soggettive del Terzo settore.

L'unica differenza è che l'impresa sociale è necessariamente legata all'attività d'impresa, poiché lo svolgimento di una o più imprese di interesse generale costituisce un requisito essenziale della relativa fattispecie, che peraltro si perfeziona con l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Al contrario, l'imprenditorialità degli altri enti del Terzo settore è soltanto eventuale, con l'ulteriore conseguenza che essi acquistano la qualità di imprenditore solo con l'effettivo inizio dell'attività d'impresa.

Tuttavia, nonostante l'esercizio di impresa, persino in via esclusiva, non costituisca prerogativa delle imprese sociali, il legislatore riserva a queste ultime un trattamento particolare, che può di fatto fortemente condizionare il ricorso all'impresa da parte di enti del Terzo settore diversi dall'impresa sociale, ovvero contribuire a rendere l'impresa sociale l'unica tipologia particolare di ente del Terzo settore concretamente impiegata per lo svolgimento in via esclusiva o prevalente di un'attività d'impresa di interesse generale.

A questa conclusione si giunge analizzando la complessiva disciplina, ed in particolare quelle norme che impongono alle imprese del Terzo settore oneri che le imprese sociali non hanno, come la doppia iscrizione nel registro delle imprese e nel RUNTS (art. 11, comma 2, CTS); o quelle norme che attribuiscono all'impresa sociale possibilità che alle altre imprese del Terzo settore non sono accordate, come quella di qualificarsi (anche) per l'inserimento lavorativo di persone o lavoratori svantaggiati in una qualsiasi attività d'impresa (art. 2, commi 4 e 5, d.lgs. n. 112 del 2017).

Ma ciò che più conta è il diverso regime tributario. Solo alle imprese sociali si rivolge infatti la misura di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 112 del 2017, che prevede la totale detassazione degli utili reinvestiti nell'attività o destinati al patrimonio, mentre gli enti del Terzo settore diversi dall'impresa sociale, i quali, in ossequio all'art. 8, comma 1, CTS, cioè in attuazione di una norma di legge che a ciò li obbliga, reinvestano gli utili eventualmente generati dalla loro impresa, non sono beneficiari della medesima agevolazione.

Alcune ipotesi applicative: le FOB e le imprese sociali di comunità

Il legislatore della riforma del 2017 si proponeva di rilanciare lo strumento dell'impresa sociale, introdotto nel 2006 con scarso successo. A tal scopo, ha tra le altre cose rilassato alcuni vincoli, come quello sulla distribuzione di dividendi ai soci (adesso ammessa entro certi limiti), ampliato

le possibilità operative dell'impresa sociale (aumentando i settori di attività), introdotto strumenti di suo potenziale sviluppo (come i fondi di cui all'art. 16) e soprattutto inserito misure fiscali agevolative (all'art. 18).

Ad esito del processo di riforma, l'impresa sociale appare oggi una figura organizzativa del Terzo settore estremamente duttile e perciò capace di soddisfare diverse esigenze concrete connesse al perseguimento di finalità non lucrative e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività d'impresa d'interesse generale.

Da qui la possibilità di prospettare alcune ipotesi applicative di questo strumento organizzativo, particolarmente innovative per le modalità con cui possono soddisfare i bisogni sociali.

L'impresa sociale potrebbe innanzitutto essere utilizzata dalle pubbliche amministrazioni per realizzare forme innovative di welfare in *partnership* con enti privati del Terzo settore. La legge, infatti, impedisce sì alle amministrazioni pubbliche di assumere la qualifica di impresa sociale (art. 1, comma 2) e di controllare un'impresa sociale (art. 4, comma 3), ma non impedisce loro di partecipare ad un'impresa sociale.

L'impresa sociale potrebbe poi essere impiegata da enti privati formalmente estranei al Terzo settore per realizzare in forma stabile ed organizzata le proprie finalità sociali, esclusive o concorrenti con le altre finalità dai medesimi perseguite.

Di particolare interesse è l'ipotesi in cui siano le Fondazioni di Origine Bancaria (FOB) ad avvalersi dello strumento giuridico dell'impresa sociale, per realizzare in via diretta finalità sociali.

Occorre a tal riguardo premettere innanzitutto che le FOB non possono assumere la qualifica né di ente del Terzo settore né di impresa sociale. Ciò non tanto per una loro intrinseca non riconducibilità a queste categorie normative, bensì per una precisa scelta legislativa che ha trovato sostanza in due disposizioni identiche contenute nel Codice del Terzo settore (art. 3, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017) e nel decreto sull'impresa sociale (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 112 del 2017).

Il fatto che non possano qualificarsi come imprese sociali non impedisce però alle FOB di costituire imprese sociali, da loro co-partecipate o anche interamente controllate, poiché i divieti di controllo riguardano le pubbliche amministrazioni e gli enti con scopo di lucro (art. 4, comma 3), ma non già enti senza scopo di lucro, ancorché formalmente non appartenenti al Terzo settore, quali le FOB.

Ebbene, sulla base del proprio particolare statuto normativo, le FOB, oltre che mediante il finanziamento di attività di interesse generale poste in essere da altri soggetti, possono realizzare le proprie finalità sociali anche mediante lo svolgimento di attività d'impresa, in via diretta o indiretta, assumendo cioè partecipazioni di controllo in enti e società.

Le FOB possono infatti «detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali» (art. 6, comma 1, d.lgs. 153/99). Considerato che per "impresa strumentale" s'intende una «impresa esercitata dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti» (art. 1, lett. h), d.lgs. n. 153 del 1999), non sarebbe impedito alle FOB di perseguire i propri scopi istituzionali attraverso il

controllo di (enti imprenditoriali del Terzo settore ed in particolare di) imprese sociali. Anzi, (nell'ente del Terzo settore e) nell'impresa sociale le FOB possono rinvenire la struttura organizzativa più adeguata mediante la quale attuare questa loro, possibile, modalità operativa; più adeguata perché in linea con gli obiettivi delle FOB, nonché sottoposta ad obblighi di pubblicità, trasparenza, gestione e controllo pubblico che costituiscono fattori di rafforzamento delle finalità sociali e di efficacia ed efficienza nella conduzione di attività di interesse generale.

Le FOB potrebbero inoltre, come detto, assumere una partecipazione non di controllo in una società impresa sociale. Questa partecipazione sarebbe consentita alle FOB non solo impiegando il proprio reddito, ma anche il proprio patrimonio alla luce di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 153 del 1999, e sarebbe resa utile dall'art. 3, comma, lett. a), d.lgs. n. 112 del 2017, che consente alle imprese sociali societarie di remunerare entro certi limiti il capitale conferito dai propri soci. Sarebbe anzi, questa, una partecipazione che, intervenendo in un ente che, come spiegato, persegue sostanzialmente le medesime finalità delle FOB, non genererebbe per queste ultime e i loro obiettivi istituzionali, quei rischi che invece la partecipazione in società di capitali e cooperative pone in ragione dello scopo lucrativo o mutualistico, e non già sociale, perseguito da questi ultimi tipi societari.

Si pensi ad esempio ad una FOB che controlli una società impresa sociale (anche in forma di Srl unipersonale) che svolga ricerca scientifica di particolare interesse sociale oppure attività educativa e di formazione professionale. Va peraltro chiarito che, a ben vedere, la suddetta modalità operativa deve mantenersi distinta da quella consistente in contributi versati dalle FOB al patrimonio di fondazioni ed associazioni del Terzo settore che esse tuttavia non controllano: in quest'ultimo caso, infatti, le FOB realizzano i propri obiettivi impiegando funzionalmente i redditi derivanti dall'investimento del proprio patrimonio per finalità erogative (stante l'impossibilità di riottenere una remunerazione dell'investimento o la ripetizione di quanto contribuito) e non già esercitando, ancorché indirettamente (attraverso cioè un ente controllato), un'attività d'impresa strumentale. Sono dunque casi, peraltro abbastanza diffusi (si pensi ad esempio alla Fondazione con il Sud o alla Fondazione Venezia 2000) senz'altro riconducibili all'attività filantropica delle FOB.

Il ragionamento sin qui svolto rispetto alle FOB può validamente estendersi ad altri enti o categorie di enti, come ad esempio le banche di credito cooperativo (BCC). Queste ultime, infatti, potrebbero trovare nell'impresa sociale (così come in un'altra tipologia di ente del Terzo settore, quale la fondazione filantropica) una valida strategia operativa per realizzare in forma innovativa e stabile le destinazioni a fini di beneficenza cui sono per legge obbligate (cfr. artt. 32, comma 2, e 37, comma 3, TUB).

L'impresa sociale potrebbe anche essere interamente controllata dalla BCC, dal momento che essa non rientra nel divieto di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 112 del 2017, che nel riferirsi ad "enti con scopo di lucro" fa sicuramente salvi gli enti con scopo mutualistico quali le società cooperative, incluse quelle operanti nel settore bancario come le BCC.

L'impresa sociale potrebbe essere il "luogo" dove enti del Terzo settore, enti lucrativi (anche con la qualifica di società *benefit*) ed enti pubblici cooperano nella prospettiva di un "welfare condiviso", tenendo però conto che, in quest'ultimo caso, il controllo dell'impresa sociale eventualmente risultante dall'azione comune dovrebbe essere riservato all'ente o agli enti

del Terzo settore per non incorrere nel divieto di controllo di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 112 del 2017.

L'impresa sociale potrebbe anche divenire il "braccio" imprenditoriale tanto di enti del Terzo settore a carattere principalmente gratuito-erogativo (come le organizzazioni di volontariato o gli enti filantropici) ovvero di servizio e rappresentanza (come le reti associative e i centri di servizio per il volontariato), quanto di enti senza scopo di lucro tradizionalmente impiegati in imprese di interesse generale (come gli enti ecclesiastici).

Di recente si sono altresì prospettati collegamenti proficui tra impresa sociale ed economia circolare e si è immaginata la figura delle «imprese sociali di comunità**».**

Non esiste una legge nazionale sulle Imprese sociali di Comunità. Le Regioni che hanno approvato norme sulle cooperative di comunità, però, sono varie, anche se lo hanno fatto in modi e forme diverse.

Alcune (Puglia, Liguria, Abruzzo) hanno approvato delle leggi specifiche mentre altre (Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana) hanno inserito articoli dedicati nelle leggi regionali sulla cooperazione.

In ogni caso esistono delle basi comuni tra le diverse leggi regionali:

- favorire lo sviluppo e il rafforzamento delle comunità locali, sviluppando attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi dalla e per la comunità, valorizzando beni comuni, tradizioni culturali, risorse territoriali in un processo di rafforzamento della coesione sociale e di capacitazione dei membri della comunità.
- le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste

Anche la Regione Lazio si è dotata di una legge che norma le Imprese di comunità con la legge n. 1 del 3 marzo 2021. La nuova legge della regione Lazio sulle cooperative di comunità ha l'obiettivo di valorizzare le comunità locali e stimolare l'autonoma organizzazione dei cittadini, chiamati a produrre beni e servizi in chiave sussidiaria e solidale.

La regione Lazio, con questa legge, riconosce e supporta il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità: si tratta di soggetti che intendono avvantaggiare determinate comunità territoriali, elette come proprie dai soci promotori, oppure alle quali appartengono i soci promotori.

Le cooperative di comunità, al fine di rafforzare il sistema produttivo integrato e valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, pongono in essere iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà (art. 1).

Attraverso l'art. 2 si procede a definire le cooperative di comunità e a perimetrare l'ambito operativo. Le cooperative di comunità devono essere costituite in forma di società cooperativa.

Esse, per contrastare fenomeni di spopolamento, degrado e criticità ambientali, promuovono la partecipazione della popolazione residente alla gestione dei beni o dei servizi collettivi e valorizzano le competenze della popolazione e le tradizioni territoriali attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili volte:

- al mutuo scambio di beni e servizi;
- alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico;
- alla creazione di nuove opportunità lavorative e reddituali.

La sostenibilità coincide con l'integrazione e la valorizzazione dei soggetti più fragili della comunità territoriale, così favorendo il loro diritto al lavoro, nonché con la trasmissione di esperienze intergenerazionali all'interno della comunità e con il sostegno dei lavoratori con disabilità.

Tra le attività che possono essere esercitate dalle cooperative di comunità rientrano anche le attività d'impresa generale disciplinate all'art. 2 comma 1, d.lgs. 112/2017 (impresa sociale). Le società cooperative possono realizzare scambi mutualistici; contestualmente, devono avere sede nella regione Lazio e operare prevalentemente in aree montane, interne o a rischio di spopolamento, ovvero caratterizzate da situazioni di criticità sociale e ambientale. In alternativa, potranno agire in contesti periferici, contraddistinti da fenomeni di marginalità sociale ed educativa, economica e di mercato.

La legge regionale individua, quindi, le cooperative di comunità quali soggetti da poter coinvolgere nelle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, così come disciplinate dall'art. 5 del Cdts. Tale iniziativa legislativa ambisce a rafforzare e a dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale senza violare il Cdts (Codice del Terzo Settore).

Le SIAVS (Startup innovative a vocazione sociale) che non sono imprese sociali, ma ...

Le Startup Innovative A Vocazione Sociale (in acronimo SIAVS) sono state istituite dal decreto legge 179/2012 convertito con la Legge 221/2012 e in particolare dall'art. 25 comma 4, in cui si definiscono come imprese che possiedono gli stessi requisiti delle **startup innovative** ma che, in più, **operano in settori specifici di alto valore sociale**.

Una SIAVS:

- Possiede tutti i requisiti di una startup innovativa, ossia deve avere come oggetto fondante della attività lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- Deve operare in un **settore ad alto valore sociale**

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la SIAVS **non** deve essere un'impresa sociale (D. Lgs 112/17) e **non** necessariamente avere un codice ATECO riferibile all'impresa sociale, in quanto la "vocazione sociale" si desume da 3 elementi:

- Oggetto sociale
- Documento di descrizione dell'impatto sociale

- Dichiarazione dell'attività svolta ad elevato contenuto tecnologico e ad impatto sociale (vedasi in particolare la Circolare 3677/C dal Ministero dello sviluppo economico del 20 gennaio 2015, in allegato)

Una SIAVS può operare anche con un codice ATECO (ad esempio J63 – portali web) **non** direttamente riferibile a quelli richiesti per l'impresa sociale, purché però nell'oggetto sociale e nel documento di descrizione si faccia **riferimento esclusivo a beni e servizi di utilità sociale** nei settori elencati nell'articolo 2 del D. Lgs 112/17, che ha aggiornato e sostituito il D. Lg. 155/06.

Lo Status di SIAVS non è una sezione speciale del Registro Imprese ma una caratterizzazione della attività che viene resa in forma di autocertificazione (e documentata), riportata nella visura in una apposita voce.

Oltre all'oggetto sociale e alla dichiarazione dell'attività svolta, il documento da produrre ai fini del riconoscimento dello status di SIAVS è quello relativo alla **descrizione dell'impatto sociale** (atteso o generato a seconda che ci sia già un bilancio).

Descrivere l'impatto sociale significa **illustrare i potenziali benefici o cambiamenti che il prodotto/servizio della startup genera nella comunità di riferimento e misurarne la portata**, grazie all'utilizzo di specifici indicatori come lo **SROI**. L'impatto è così il tassello finale di quella che viene definita "*catena del valore dell'impatto*" e che rappresenta una metodologia per analizzare l'attività di un'organizzazione individuandone le risorse utilizzate (input), i prodotti o servizi forniti (output), i risultati (outcome) e, infine, l'impatto, cioè il cambiamento più ampio e di lungo termine.

Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che l'eventuale acquisizione della qualifica di impresa sociale dovrà avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di start up innovativa a vocazione sociale. Le SIAVS non sono infatti annoverabili tra i soggetti del Terzo Settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi.

Per esse il divieto di distribuzione degli utili è posto quale limite meramente temporaneo al fine di consolidare gli investimenti effettuati nella fase iniziale di attività. Al contrario, per l'impresa sociale, il divieto di ripartizione (anche indiretta) degli utili, è una condizione "permanente" che è tenuta a rispettare, in modo da assicurare la destinazione del proprio patrimonio all'effettivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Con il parere protocollo n. 84932 del 23 marzo 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, per una Statup innovativa a vocazione sociale (SIAVS), di ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali. In particolare il Ministero, valutata la novità della problematica sottoposta, ha ritenuto opportuno acquisire, il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del Terzo Settore che, con nota prot. 3756 del 17/03/2021 ha chiarito che

sussiste l'impossibilità, per un soggetto giuridico, in base all'attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche.

Le SIAVS non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi: cioè che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività. Il richiamo alla disciplina dell'impresa sociale serve solo a limitarne l'ambito di operatività, qualificandole per la particolare attività esercitata, senza che ciò comporti quale conseguenza immediata l'applicazione della normativa posta dalla disciplina di settore.

Per le SIAVS (ma più in generale, per le start-up innovative) il divieto di distribuzione degli utili è posto dal d.l. 179/2012 quale limite meramente temporaneo e non quale caratteristica permanente dell'ente: esso è essenzialmente finalizzato ad una più agevole e rapida crescita dimensionale dell'impresa, in modo che i proventi dell'attività, conseguiti anche grazie alle agevolazioni riconosciute alle start-up innovative, siano destinati a consolidare gli investimenti effettuati nella fase iniziale di attività e non "dispersi" a vantaggio immediato e diretto dei soci.

Il divieto di ripartizione (anche indiretta) degli utili, di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 112/2017, è al contrario una condizione "permanente" che l'impresa sociale è tenuta a rispettare, in modo da assicurare la destinazione del proprio patrimonio all'effettivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale; tale destinazione comporta l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di perdita della qualifica, ovvero di fuoriuscita anche volontaria dal perimetro del Terzo settore, ad altri enti accomunati dalle medesime caratteristiche.

Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce dunque che l'eventuale acquisizione (in presenza dei presupposti di legge) della qualifica di impresa sociale dovrà avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di SIAVS.

I vantaggi e le Misure Fiscali per le imprese sociali

Innanzitutto, in virtù di quanto previsto dal decreto legislativo numero 112/2017, i loro utili e i loro avanzi di gestione, a determinate condizioni, non sono imponibili.

Inoltre, sempre lo stesso decreto concede a coloro che investono nelle imprese sociali la possibilità di usufruire di un regime fiscale di vantaggio.

Infine, alle imprese sociali sono dedicate agevolazioni regionali, nazionali ed europee e l'apposito Fondo per la crescita sostenibile. I criteri e le modalità di accesso al Fondo e la dotazione finanziaria per la concessione e l'erogazione del contributo non rimborsabile a valere sul fondo stesso sono individuati dal d.m. 8 marzo 2017.

Le imprese sociali possono usufruire di specifiche misure fiscali rispetto agli altri enti del Terzo settore (Ets). Si tratta di particolari indicazioni sulla formazione del reddito imponibile e agevolazioni sulle imposte indirette.

Pur non trattandosi tecnicamente di agevolazioni fiscali a beneficio delle imprese sociali è qui comunque il caso di ricordare che chi (persona fisica o società) contribuisca con risorse proprie al finanziamento di una nuova impresa sociale ha una previsione agevolativa di grande interesse. Tali risorse infatti si detraggono, per un importo pari al trenta per cento della somma investita, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche purché il contribuente le abbia investite nel capitale sociale di una o più società, incluse quelle cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. Stessa previsione anche per le società, con il meccanismo però della deduzione dal reddito imponibile. I limiti sono di 1 milione di euro l'anno per le persone fisiche e di 1,8 milioni di euro l'anno per le società, in entrambi i casi per un massimo di tre anni. Il capitale investito nell'impresa sociale deve comunque essere mantenuto nella stessa per almeno 5 anni.

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali:

- le somme destinate ad apposite riserve previste dalla norma. Si tratta di riserve di utili costituite da avanzi di gestione e destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
- le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva: si tratta dell'attività di verifica svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro su richiesta del Ministero e volta alla verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di imprese sociali. L'utilizzo delle riserve a copertura di perdite è consentito e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione effettuate ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, qualora tali variazioni possano determinare l'insorgere di un utile o di un maggior utile da tassare.

Sono invece imponibili gli utili e gli avanzi di gestione distribuiti sotto qualsiasi forma, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale sottoscritto o versato dai soci, o attraverso l'emissione di strumenti finanziari, o anche mediante le erogazioni liberali a favore di altri Ets diversi dalle imprese sociali (che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o da questa controllate) finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, a condizione che i beni siano utilizzati entro 5 anni dal trasferimento, per la diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale. L'impresa sociale deve rendere apposita dichiarazione in tal senso al momento della stipula dell'atto. Nel caso in cui il bene non sia utilizzato direttamente entro cinque anni o in cui sia resa dichiarazione mendace, l'impresa dovrà pagare, oltre alle imposte in misura ordinaria e agli interessi di mora, anche una sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta.

Viene stabilito che i trasferimenti a titolo gratuito “per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” non siano soggetti all’imposta sulle successioni e sulle donazioni. Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Irap; le Regioni e le Province autonome possono deliberarne la riduzione o l’esonazione.

Strumenti di sostegno e sviluppo

Il nuovo decreto ha introdotto alcuni incentivi fiscali a favore di quanti decidono di investire nelle imprese sociali. Inoltre, è stata estesa anche alle imprese sociali costituite in forma di società di capitali o di società cooperative, la possibilità di accedere alla raccolta di capitale di rischio tramite piattaforme telematiche (il cosiddetto equity crowdfunding). Viene inoltre stabilita la deducibilità dei versamenti effettuati dalle imprese sociali stesse a favore dei fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

Le persone fisiche che effettuano un investimento a favore di un’impresa sociale costituita in forma di società di capitali o di società cooperativa, possono detrarre dall’imposta lorda sul reddito una somma pari al 30% della somma investita. Un’analoga disposizione vale anche per le società che investono nelle suddette imprese sociali, che hanno invece la possibilità di dedurre il 30% della somma investita. Per entrambe le tipologie di investitori vale la regola per cui l’impresa sociale in questione deve aver assunto tale qualifica da non più di cinque anni.

Le imprese sociali possono accedere alla raccolta di capitale di rischio tramite piattaforme telematiche regolate dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria Il (Tuif) o Testo Unico dell’intermediazione finanziaria (dlgs 24 febbraio 1998, n. 58).

La riforma ha istituito i “fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali” a cui le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al 3% degli utili (o degli avanzi di gestione) netti annuali, dedotte le eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

Tali versamenti sono deducibili ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta sui redditi, cioè dell’Ires dell’impresa sociale erogante. Per le cooperative sociali e le altre cooperative che sono imprese sociali resta invece l’obbligo della contribuzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali possono essere istituiti dagli enti associativi delle imprese sociali a cui aderiscano almeno mille di queste ultime aventi sede legale in almeno cinque regioni o province autonome, riconosciuti dal Ministero del Lavoro, dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo e dal Ministero dello Sviluppo economico (vedi art. 3 del decreto legislativo n° 220 del 2002). Le somme versate in questi fondi sono destinate esclusivamente alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali mediante il finanziamento di progetti aventi tali scopi.

Addendum: La disciplina dei lavoratori nell'impresa sociale

L'art. 2 del d.lgs 112/2017 al comma 4 prevede che le attività svolte dall'impresa sociale, anche se non rientranti tra quelle specificate nell'elenco contenuto nel comma 1 del medesimo articolo, possono essere considerate come di interesse generale nel caso in cui vengano rispettati alcuni requisiti.

La maggioranza delle persone che operano nell'impresa sociale lo deve fare nell'ambito di un rapporto di lavoro: i volontari, quindi, devono essere minoritari. L'impresa sociale deve favorire il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri stakeholder attraverso meccanismi consultivi e/o partecipativi, statutariamente previsti. Il coinvolgimento deve essere effettivo, e quindi prevedere meccanismi di consultazione o partecipazione che consentano a tali soggetti di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, e soprattutto su quelle che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. Le forme e le modalità di coinvolgimento devono essere riportate nel bilancio sociale.

I lavoratori ed eventualmente gli utenti devono nominare almeno un componente dell'organo di amministrazione e uno dell'organo di controllo quando le imprese sociali non siano società cooperative a mutualità prevalente e superino due tra i seguenti limiti: un totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 2.2. milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4.4 milioni di euro; 25 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'impresa sociale deve assicurare ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di lavoro e prevedere una differenza retributiva tra dipendenti che non superi il rapporto uno a otto, documentando come tale parametro sia effettivamente rispettato.

Le caratteristiche menzionate in precedenza riguardano la tipologia e la composizione dei lavoratori impiegati per lo svolgimento di tali attività.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;
- persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni;
- persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Al fine di poter determinare l'effettivo impiego dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra esposte, è necessario tenere sotto controllo specifiche percentuali, così come previsto all'interno del comma 5 del d.lgs 112/2017.

L'impresa sociale per poter considerare le attività svolte, se diverse da quelle contenute nel comma 1 dell'art. 2 del d.lgs 112/2017, di interesse generale dovrà:

- impiegare alle sue dipendenze un numero di persone appartenenti alle categorie sopra indicate non inferiore al trenta per cento dei lavoratori;
- i lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione.

Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori e le loro attività possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori retribuiti previsti dalle disposizioni vigenti.

La partecipazione dei lavoratori

Lo statuto o il regolamento devono prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori (e degli utenti, nonché di altri stakeholders coinvolti nell'attività); tali forme dunque non possono caratterizzarsi come mera "buona prassi" o rimesse alla "buona volontà" degli amministratori, ma devono entrare a far parte strutturalmente (cioè ordinariamente e stabilmente) dell'organizzazione dell'impresa sociale, essendo già espresse nei suoi principali atti fondativi e operativi e rappresentando quindi un requisito imprescindibile perché essa possa essere riconosciuta come tale. Tali modalità di coinvolgimento dovranno essere definite dall'impresa sociale tenendo conto di diversi elementi: i contratti collettivi stipulati con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il settore di attività, gli stakeholder dell'impresa (esterni/interni), le sue dimensioni; dovranno inoltre fare riferimento a specifiche Linee guida da adottarsi da parte del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che dovranno essere approvate previo confronto nell'ambito del Consiglio nazionale del Terzo settore. È importante notare come il legislatore preveda che le forme e le modalità di coinvolgimento debbano essere riportate annualmente nel bilancio sociale che, è il caso di ricordarlo, è obbligatorio per tutte le imprese sociali anche in forma di cooperativa. Rendendo obbligatoria nel bilancio sociale la menzione delle forme e delle modalità della partecipazione degli stakeholders è chiaro come il legislatore intenda dare un peso sostanziale e non formale al loro realizzarsi e non si accontenti della mera previsione di esse in statuto o regolamento. Realizzazione che tenderà a modificarsi e ad evolversi, di anno in anno, nelle ordinarie dinamiche di evoluzione dell'impresa sociale stessa. Al di là delle ulteriori forme partecipative previste da ciascuna impresa sociale, il legislatore impone che, in ogni caso, gli statuti definiscano i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti all'assemblea dei soci, nonché assicurino, per le imprese sociali di dimensioni maggiori (che superino cioè due di questi tre limiti: attivo patrimoniale superiore a 2.2 milioni di euro, ricavi superiori a 4.4 milioni di euro, 25 lavoratori), una rappresentanza dei lavoratori (ed eventualmente degli utenti) sia nell'organo di amministrazione che in quello di controllo. Dall'obbligo di prevedere e attivare queste forme partecipative sono escluse, fra le imprese sociali, solo le cooperative a mutualità prevalente e gli enti religiosi. Per le prime la motivazione dell'esclusione è fondata sul fatto che esse adottano una forma di partecipazione degli stakeholders rafforzata rispetto alla generalità delle imprese sociali, dal momento che i lavoratori sono la componente più rilevante dei soci dell'impresa e partecipano quindi come tali a tutti gli aspetti della sua gestione (assemblea, organi direttivi e altri organi specifici). Per i secondi invece le motivazioni di esclusione sono tutte rintracciabili nella natura "sui generis" dell'impresa sociale

che non investe l'intero ente religioso ma solo quella parte di patrimonio e attività "limitatamente" individuati in statuto o regolamento alla quale l'ente religioso fa acquisire la qualifica di impresa sociale.

Condizioni di lavoro

È prevista una doppia tutela. La prima è quella ordinaria, di vietare la corresponsione di trattamenti inferiori a quelli previsti dai contratti di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; la seconda è invece relativa all'equità tra lavoratori e si sostanzia nel divieto di corrispondere retribuzioni lorde annue maggiori di più di otto volte rispetto alla retribuzione minore (limite analogo è previsto anche per la generalità degli enti del Terzo settore). Anche questo aspetto va rendicontato annualmente nel bilancio sociale.

Rispetto al differenziale retributivo massimo, come si è detto fissato per le imprese sociali nel rapporto di 1 a 8 tra retribuzione lorda inferiore rispetto alla retribuzione lorda maggiore, è il caso di ricordare che nella cooperazione sociale – che rappresenta numericamente la grande maggioranza delle imprese sociali attuali – il contratto collettivo nazionale del lavoro comparativamente più rappresentativo prevede un rapporto di poco superiore all'1 a 2.

La prescrizione che nell'impresa sociale il numero di volontari non debba essere superiore a quello dei lavoratori, introduce una incompatibilità di fatto per le organizzazioni di volontariato (Odv) ove "il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari" e anche per le associazioni di promozione sociale (Aps) che debbono realizzare le proprie attività "avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati". Tuttavia, è bene ricordarlo, la qualifica di impresa sociale non è comunque "cumulabile" con alcun'altra qualifica di Ets e quindi, in ogni caso la Odv o la Aps, diventando impresa sociale, perderebbero lo status originario mantenendo solo la forma associativa civilistica originaria.

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale": artt. 11-13.
- Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 dell'8 febbraio 2028 (pubblicato in Gu) con cui, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del dlgs. n. 81/2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014.
- Riscontro quesito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2018 avente come oggetto: "Quesito su lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale"
- Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 3 maggio 2019 avente come oggetto: "Computo lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale"
- Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con oggetto "Artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo settore. Risposta quesito"
- Nota n. 34 del 22 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con oggetto: "Applicabilità dell'art. 17 comma 4 d. lgs. n. 117/2017 alle cooperative sociali. Riscontro a quesito".